



Comune di Redavalle

PROVINCIA DI PV

ORDINANZA

N. 5 DEL 08/05/2024

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO COMUNALE DI REDAVALLE.

VISTA la richiesta di emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente pervenuta al Comune di Redavalle in data 22.04.2024 – prot. n. 1774, da parte di Rete Ferroviaria Italiana, diretta ad obbligare i privati confinanti con la sede ferroviaria a provvedere al taglio dei rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario;

CONSIDERATA la motivazione per cui viene richiesta da parte di Rete Ferroviaria Italiana l'emissione della presente Ordinanza e in particolare: *“...in considerazione dei gravi effetti che la caduta di vegetazione presente su aree non di proprietà RFI adiacenti le linee ferroviarie ha avuto sul servizio ferroviario, in occasione degli eccezionali fenomeni metereologici accaduti, nonché del rischio incendio e degli analoghi eventi verificatisi anche in passato...”*;

VISTI gli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” che recitano:

Art. 52- Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55- I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

VISTO l'art. 54, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi*

generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

VALUTATO necessario procedere alla regolarizzazione delle situazioni non conformi alla normativa di cui sopra e potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità;

VISTO il DPR 11.07.1980 n. 753;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

a tutti proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Redavalle di provvedere a tagliare i rami e gli alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario, adeguandosi alle disposizioni di cui agli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980.

DISPONE

- Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
- La Polizia Locale di Redavalle ed a tutti gli Agenti ed Ufficiali di P.G., sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento;
- La presente ordinanza è immediatamente eseguibile e resta valida finché la ferrovia sarà in esercizio sul territorio del Comune di Redavalle o muteranno i vigenti riferimenti normativi.

CONVIENE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Alla **Polizia Locale di Redavalle**;
- Ai **Carabinieri Forestali di Zavattarello** - PEC: fpv43221@pec.carabinieri.it
- Alla **Rete Ferroviaria Italiana Spa** – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano – Unità territoriale Milano Linee Sud - PEC: [rfi-doi.doit.mi.utls@pec.rfi.it](mailto:rfdoi.doit.mi.utls@pec.rfi.it)
- Alla **Prefettura di Pavia** – P.zza Guicciardi – 27100 PAVIA - PEC: protocollo.prefpv@pec.interno.it

Che copia del presente provvedimento venga:

- pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Melzo per quindici giorni consecutivi ai sensi dello Statuto comunale.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso e alternativamente ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Il Responsabile
Firmato digitalmente
Compagnoni Pierangela